

Allegato "A" – D.G.C. n. 32 del 04/04/2019

CONTRATTO IN COMODATO D'USO GRATUITO ALL'ENTE REGIONALE PARCO DEI MONTI AURUNCI DEL RIFUGIO GREGORIO NOTARIANNI – LOCALITA' APPIOLO

L'anno **2019 (duemiladiciannove)** addì _____ (___) del mese di _____ presso la Residenza Comunale tra i sigg.:

1) _____, Responsabile del Servizio Patrimonio, presso il Comune di Lenola, giusto Atto del Sindaco Prot. 4180 del 31/08/2018, il quale interviene in nome, per conto e interesse del **Comune di Lenola, C.F. n° 81003310596**, in esecuzione della Delibera G.C. n. 32 del 04/04/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, a norma di legge;

E

2) Sig. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore p.t. dell'Ente Regionale Parco Dei Monti Aurunci, agendo in nome e per conto di detto Ente;

PREMESSO

- **che** con Delibera G.C. n.32 del 04/04/2019, per le motivazioni tutte ivi riportate, si è disposto di concedere all'Ente Regionale Parco Dei Monti Aurunci, in comodato d'uso gratuito, l'immobile comunale denominato "Gregorio Notarianni";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Il Comune di Lenola, come sopra rappresentato, concede in comodato gratuito all'Ente Parco, con sede in _____ C.F. _____, che, come sopra rappresentato, accetta, l'uso dei locali del Rifugio denominato "Gregorio Notarianni", in località "Monte Appiolo", identificato catastalmente, al foglio 10, Mappale 156.

ART. 2

I locali oggetto del presente atto vengono concessi in comodato per cinque anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto e scadenti il _____.

È espressamente vietato il rinnovo tacito e/o la cessione a terzi del contratto e/o il subentro nel contratto di comodato da parte di altri a qualsiasi titolo, compresa la locazione sotto pena della restituzione immediata del bene oltre al risarcimento del danno.

È fatto salvo l'esercizio da parte del comodatario della facoltà di cui al successivo art. 3.

L'eventuale concessione in comodato dei medesimi locali all'Ente Regionale Parco Dei Monti Aurunci per un periodo successivo alla scadenza del presente atto sarà oggetto di un apposito nuovo contratto.

ART. 3

I locali dovranno essere utilizzati dall'Ente Parco, comodatario, per l'uso consentito in relazione alla destinazione dell'immobile e, nello specifico, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Al termine di ogni anno di concessione, il comodatario dovrà presentare all'Amministrazione una relazione relativa alle attività svolte all'interno dei locali concessi in uso.

L'Ente Parco, a norma dell'art. 1804 del Codice Civile, è tenuta a custodire e conservare l'immobile con la diligenza del buon padre di famiglia.

L'Ente Parco potrà concedere l'uso temporaneo dei locali, oggetto del presente comodato, ad altre associazioni od a privati, ma solo se ciò si colloca nell'ambito del perseguimento delle proprie finalità istituzionali e senza prevedere alcun corrispettivo, ma unicamente, ove occorra, un rimborso spese forfetario per i consumi delle utenze varie.

ART. 4

Il comodatario dovrà farsi carico di sostenere gli oneri dei consumi per tutte le utenze relative ai locali utilizzati (acqua, gas, energia elettrica, Tari e/o altre forme di tributo e/o corrispettivo inerenti la gestione rifiuti).

L'Ente Parco dovrà altresì farsi carico delle spese di manutenzione ordinaria dei locali concessi, nonché della pulizia dei suddetti locali in modo da assicurare la costante idoneità degli stessi allo svolgimento delle attività istituzionali.

Le spese di manutenzione straordinaria sono poste a carico del Comune comodante, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1808, comma secondo del c.c. con l'obbligo di immediata informazione per queste spese.

Per ogni miglioramento al bene non concordato dalle parti, il comodante non è tenuto ad alcun rimborso.

ART. 5

Il Comune comodante si riserva la facoltà di revocare il presente comodato qualora i locali vengano utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dal precedente art. 3, in caso di concessione dell'uso temporaneo di alcuni locali, oggetto del presente comodato, ad altri enti od a privati al di fuori dell'ambito del perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Parco e/o con previsione di un corrispettivo, ovvero di un rimborso spese forfetario palesemente superiore ai consumi presunti delle utenze varie per il periodo di utilizzo da parte di terzi. In tali ipotesi l'esercizio della facoltà di revoca non richiederà alcun preavviso da parte del Comune e la stessa sarà immediatamente efficace dal momento della avvenuta comunicazione al comodatario.

Il Comune comodante si riserva altresì la facoltà di revocare il presente comodato qualora venga individuata dall'Amministrazione Comunale una diversa destinazione dell'immobile in oggetto o di parte di esso. In tal caso il Comune comunicherà la data del recesso con lettera Raccomandata A.R. da inviarsi con anticipo di almeno tre mesi.

Il Comodatario potrà recedere dal presente contratto in qualunque momento, dandone idonea comunicazione scritta al Comune proprietario e provvedendo alla formale riconsegna dei locali. Il Comodatario concederà annualmente e gratuitamente al comodante la disponibilità dei locali per un numero di giorni pari a 30 (trenta), fatte salve ulteriori esigenze che si dovessero riscontrare nel corso dell'anno per lo svolgimento di attività istituzionali.

ART. 6

Al termine della scadenza del Comodato o alla data del recesso di cui al precedente articolo, i locali dovranno essere restituiti all'Amministrazione Comunale liberi da beni e persone ed integri salvo il normale deterioramento per l'uso.

Alla restituzione dei locali, il comodante si riserva il diritto di essere risarcito dei danni qualora il deterioramento riscontrato sia dovuto ad un uso non conforme a quanto pattuito nel presente contratto, salvo che il comodatario provi o che il bene sarebbe comunque perito o la sua conformità dell'uso.

ART. 7

Il comodatario si assume ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose che fossero procurati all'interno dei locali oggetto del presente atto, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito. A tal fine dovrà essere stipulata apposita polizza assicurativa a copertura di detto rischio.

ART. 8

Per quanto non previsto dal presente atto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile.

ART. 9

L'Ente Parco dichiara di aver preso visione dei locali oggetto del presente comodato e di ritenerli idonei all'uso convenuto.

Il comodatario dichiara pertanto di rinunciare ad ogni garanzia per vizi occulti ad esclusione di quanto stabilito negli articoli 1812 e 1229 del c.c.

ART. 10

Le parti eleggono espressamente domicilio legale come in appresso indicato:

- il Comune di Lenola, Comodante, (codice fiscale: 81003310596 e partita iva n. 1232450591) presso la propria sede Municipale in Lenola, Via Municipio 8;

- L'Ente Parco Regionale Dei Monti Aurunci, Comodatario (codice fiscale e partita iva n. _____) ai fini di questo contratto, presso _____.

In caso di controversie il foro competente ed esclusivo è quello del luogo dove è posto l'immobile.

ART. 11

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto saranno a carico del comodatario.

Per il Comune di Lenola

Per l'Ente Regionale Parco Dei Monti Aurunci
